



PONTIFICIO ATENEIO SALESIANO

Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 00139 ROMA
C.F. 02633520586 P. IVA 01091541001
Tel. (+39) 06.87.290.1 Fax (+39) 06.87.290.555

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Legge 24 giugno 1997 n.196, art. 18 e relativo Decreto applicativo del 25 marzo 1998 n.142)

TRA

Il PONTIFICIO ATENEIO SALESIANO, con sede in Piazza dell'Ateneo Salesiano,1 – 00139 ROMA, C.F. 0263352058, P.I. 01091541001 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del legale rappresentante Prof. BARDUCA don RENZO nato a Glarus (Svizzera) il 09/05/1959, C.F. BRD RNZ 59E 09Z 133R, residente a Venezia - Mestre in Via dei Salesiani, 5, domiciliato per la carica a Roma in P.zza dell'Ateneo Salesiano, 1

e

Fondazione Protettorato di S. Giuseppe E.T.S. con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 341, C.F. 80089070587, P.I. 10251651005 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato da Elda Melaragno, in qualità di Presidente

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la Fondazione Protettorato di S. Giuseppe ETS, si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. quattro soggetti per lo svolgimento di un modulo formativo articolato in tirocini di formazione ed orientamento fino a un massimo di circa 200 ore complessive, distribuite su alcuni semestri accademici, su proposta del Pontificio Ateneo Salesiano, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenze del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l'assistenza operativa da parte del tutore nominato dal soggetto ospitante di cui al successivo articolo 5 della presente

- convenzione, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante facendone comunicazione scritta anche al Soggetto Promotore
 4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
 5. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati identificativi del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - la durata ed il periodo, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante, di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (P.A.T. 96217479/11) e per la responsabilità civile verso terzi polizza n. 410447020 di Generali Italia SpA.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti aziendali, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, impegnandosi ad adottare le misure di prevenzione e di protezione specifiche per la sua attività e a prendersi carico della propria sicurezza e di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- mantenere e rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
2. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore come da polizze citate nell'art. 2 della presente convenzione.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione tirocinio, il soggetto promotore.
4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro le 24 ore successive al soggetto promotore ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo).



Art. 5

1. Il soggetto ospitante assicura al/i tirocinante/i una figura di riferimento per le attività presso l'ente. A cura del suddetto referente saranno registrate le modalità con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti e le osservazioni sulle attività da essi svolte.
2. Il soggetto ospitante, si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.
3. Al termine dell'esperienza il soggetto ospitante certificherà le attività svolte dal tirocinante mediante un attestato indicante il tipo di funzioni svolte dallo studente e le ore di tirocinio.

Art. 6

Il soggetto promotore garantisce, nella persona del docente incaricato del tirocinio svolto dallo studente, un riferimento costante per i referenti del soggetto ospitante, per il supporto agli studenti e per tutte le necessità afferenti all'esperienza di tirocinio in via di perfezionamento.

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed Ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 D.Lgs 196/2003.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di tre anni. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma,

11 SET. 2024

(firma per il soggetto promotore)..... *Renzo Barbua*



(firma per il soggetto ospitante).....



Edoardo De Luca